



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTA la legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente le norme sui servizi antincendi negli aeroporti;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 aprile 1981 pubblicato sulla G.U. n. 95 del 6 aprile 1981 contenente le disposizioni da attuarsi, in relazione al servizio antincendi, sugli aeroporti non compresi nella tabella A annessa alla Legge n. 930;

VISTO l'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n° 384, che modifica l'art.3 della legge 23 dicembre 1980, n°930;

VISTO l'art. 26-comma 6 del D.L. 8 marzo 2006 n° 139 relativo al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

VISTE le abilitazioni rilasciate dall'Ufficio Ispettivo per l'Italia Centrale e la Sardegna;

VISTA la domanda prodotta dalla società Aeroporto di Salerno S.p.A., vistata dall'ENAC, Direzione Aeroportuale di Napoli, di innalzamento del servizio antincendi dell'aeroporto di Salerno Pontecagnano dalla seconda categoria ICAO alla quinta categoria ICAO (dalla ottava classe antincendi alla quinta classe antincendi);

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno competente per territorio;

DECRETA

Art. 1

Il servizio antincendi istituito presso l'Aeroporto di Salerno Pontecagnano, è conforme a quanto stabilito per la V^ categoria ICAO (quinta classe antincendio aeroportuale).

Art. 2

La Società Aeroporto di Salerno S.p.A. è tenuta a comunicare immediatamente qualsiasi eventuale variazione che dovesse verificarsi nel servizio antincendi, della cui regolarità ed efficienza è responsabile, alla Direzione Aeroportuale di Napoli.

Il presente decreto annulla il precedente n° 37 del 24.12.2002.

Copia di tale comunicazione dovrà essere inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno.

Roma, li 13 FEB. 2008

IL CAPO DIPARTIMENTO
(PECORARO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE OTTENUTA
MEDIANTE RIPRODUZIONE FOTOSTATICA
(Art. 14 legge n° 15 del 4.1.1968)